



COMUNE PONTASSIEVE

RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Capitolato Speciale d'Appalto

italponti
telecomunicazioni

Via Aretina 45/51
50061 Fiesole (Firenze)
Tel: 055 689706 - 055689529 email info@italponti.it

progettista

Ing. Carlo PANCONI
via Andrea Mantegna 1C interno 2
Ordine Ingegneri Pistoia nr. A 943

nr.	Id.	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO	RIESAME
16		Capitolato Speciale di Appalto			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			VISTO DELLA COMMITTENTE		

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	3
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	3
ART. 3 SISTEMA DELL'APPALTO E RIBASSO D'ASTA.....	3
ART. 4 CATEGORIE	4
ART. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI	4
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
ART. 6 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO.....	4
ART. 7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ASTA.....	5
ART. 8 DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA E CONDOTTA DEI LAVORI.....	5
ART. 9 MODALITÀ DI ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	5
ART. 10 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO – ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI.....	6
ART. 11 DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'IMPRESA	6
ART. 12 RICHIAMO ALLA LEGGE E AL CAPITOLATO GENERALE.....	6
ART. 13 DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	7
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI	7
ART. 15 INIZIO, DURATA E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	7
ART. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	8
ART. 18 PROGRAMMA DEI LAVORI.....	8
ART. 19 MATERIALI DI SPOGLIO - SGOMBERO DEI MATERIALI	8
ART. 20 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	8
ART. 21 COLLAUDO FINALE.....	9
ART. 22 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE	9
CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	9
ART. 23 NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI	9
ART. 24 LAVORI A MISURA	9
ART. 25 LAVORI A CORPO	10
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA	10
ART. 26 ANTICIPAZIONE	10
ART. 27 PAGAMENTI IN ACCONTO	11
ART. 28 PAGAMENTI A SALDO	11
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE	12
ART. 29 GARANZIA PROVVISORIA	12
ART. 30 GARANZIA DEFINITIVA	12
ART. 31 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	14
ART. 32 VARIAZIONE DEI LAVORI	14
ART. 33 PREZZI APPLICABILI A NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	15
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
ART. 34 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
ART. 35 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17
ART. 36 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	17
ART. 37 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	18
ART. 38 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA.....	18
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	19

ART. 39	SUBAPPALTO	19
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO		19
ART. 40	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
ART. 41	DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	19
ART. 42	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		19
ART. 43	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	19
ART. 44	TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	20
ART. 45	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	20
CAPO 12 NORME FINALI		21
ART. 46	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ART. 47	RINVENIMENTO OGGETTI DI VALORE.....	23
ART. 48	UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI E RICICLATI.....	23
ART. 49	TERRE E ROCCE DA SCAVO	23
ART. 50	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	24
ART. 51	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
ART. 52	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	24

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per l'esecuzione lavori di **“Realizzazione di una rete wireless per videosorveglianza e comunicazioni radio”**, secondo il progetto esecutivo approvato.

Art. 2 Importo dei lavori in appalto

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta a € **160.710,00** (Euro centosessantamilasettecentodieci/00) di cui:

	Descrizione	Importo (Euro)
a	Lavori soggetti a ribasso	157.110,00
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.600,00
	SOMMANO	160.710,00

Ai fini di quanto disposto dall'art. 61 del Regolamento DPR 207/2010, i lavori che formano oggetto dell'appalto, dettagliatamente illustrati nel presente capitolato speciale, nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili negli elaborati di progetto, appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l'importo a base d'asta.

N.	Descrizione	Importo (Euro)	Aliquota (%)
1	OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	111.534,70	71
2	OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	45.575,30	29
	TOTALE IMPORTI	157.110,00	

Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a corpo, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.

I costi per la Sicurezza ammontano a complessive € **3.600,00** pari al **2,24 %** dell'importo complessivo.

Costo della manodopera: € **53.947,30** (pari ad una incidenza del **34,34%** sul totale dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza).

Art. 3 Sistema dell'appalto e ribasso d'asta

I lavori si intendono tutti appaltati **a corpo** sulla base del progetto esecutivo allegato.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura indicata nella lettera di invito. **I prezzi descritti nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, potranno essere presi a riferimento per la redazione di eventuale perizia di variante.**

Non saranno accettate le offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici o non chiari.

Il prezzo convenuto per l'esecuzione delle opere a corpo è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulle misure o sul valore attribuito alla qualità delle opere

e provviste, e pertanto il prezzo non può essere modificato per effetto delle misure. per la valutazione delle opere in economia si procederà secondo Regolamento con la redazione di apposite Liste degli operai e dei mezzi d'opera.

L'offerta di ribasso equivale ad una dichiarazione esplicita che l'impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prezzi del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del progetto.

In ogni modo l'impresa dovrà allegare all'offerta una esplicita dichiarazione di essersi recata nella località in cui devono eseguirsi i lavori, accettare incondizionatamente quanto ora detto, e di giudicare i prezzi dell'elenco nel loro complesso remunerativi sotto il ribasso che essa sta per fare.

Non ammissibilità della variazione dei prezzi. Compensazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. In deroga al su citato comma 2, dell'art.133, per la compensazione dei prezzi dei singoli materiali si applicano le disposizioni dello stesso art. , comma 4 e successivi.

Variazione dell'importo dei lavori a misura

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.106 del D. Lgs 50/2016,

Art. 4 Categorie

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo compresi oneri sicurezza (euro)	Percentuale sull'importo dell'appalto	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	OS19	SOA o Qualificazione ai sensi Art. 90 D.P.R. 207/2010	€ 114.090,70	71 %	Prevalente	Sì, nel limite del 40% (ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016)
Strade	OG 3	SOA o Qualificazione ai sensi Art. 90 D.P.R. 207/2010	€ 46.619,30	29 %	Scorporabile con obbligo di qualificazione	

Art. 5 Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

Il progetto nasce dalla necessità di sviluppare un idoneo e sicuro sistema di trasmissione dati per collegare alla Sala Operativa del Comando Polizia Municipale di Pontassieve alcune telecamere dislocate nel territorio comunale. In considerazione della loro localizzazione in aree rurali per le quali risulta particolarmente oneroso l'utilizzo di sistemi di connessione tramite cavo, si sono ricercate soluzioni alternative. Nel quadro complessivo del progetto era volontà dell'Amministrazione ottimizzare l'impianto per le comunicazioni radio in dotazione alla Polizia Municipale / Protezione Civile e sviluppare sul territorio di una rete Wi-Fi, con punti di accesso alla rete civica per gli uffici comunali, scuole e biblioteche dislocati in alcune frazioni.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Opere escluse dall'appalto

La stazione appaltante si riserva di realizzare parte delle opere in amministrazione diretta con il proprio personale e mezzi d'opera di proprietà o affidare a soggetti terzi, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Art. 7 Condizioni di ammissibilità all'asta

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente capitolato ed i documenti da allegare a corredo dell'offerta saranno specificatamente indicati nell'avviso di asta, o nella lettera di invito secondo le particolari disposizioni del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Domicilio legale dell'impresa e condotta dei lavori

L'impresa deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel comune dove sono eseguiti i lavori indicando esattamente all'atto della stipulazione del contratto, assieme al nominativo della persona incaricata della propria rappresentanza, secondo tutti i termini di legge.

Art. 9 Modalità di esecuzione – Responsabilità dell'appaltatore

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal d.lgs. 9/4/2008 n. 81, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'appaltante.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In analogia a quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 19/4/2000 n. 145, l'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato allo stesso direttore del cantiere e/o ad altro proprio rappresentante.

Resta convenuto che l'appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo art. 15.

L'appaltatore, **entro dieci (10) giorni dall'aggiudicazione** e comunque prima della consegna dei lavori è tenuto a consegnare all'Ente appaltante:

-eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'appaltante ai sensi del D. Lgs 81/2008, al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa

-- il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- all'elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del direttore dei lavori, per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui ai successivi artt. ;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale

interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;

- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 10 Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell'appalto – ordini della Direzione Lavori

Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell'appalto

Con l'accettazione del presente Capitolato l'Impresa è perfettamente edotta che durante l'esecuzione, dei lavori di cui trattasi, potranno essere presenti nello stesso cantiere altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione stessa, o di altre Pubbliche Amministrazioni, e potranno eseguire lavori di installazione di impianti tecnologici o di forniture esclusi dall'appalto e pertanto, nell'eventualità di interferenze o di divergenze con i lavori di appalto in causa dei lavori suddetti, si impegna fin da ora ad accettare e ad osservare tutte le decisioni e le disposizioni all'uopo impartite dalla D.d.L. nell'interesse generale dei lavori.

L'Impresa è peraltro obbligata a provvedere a tutte le somministrazioni previste per le opere in economia che si rendessero necessarie per lo scarico, il trasporto entro il cantiere, per la preparazione della sede e per il collocamento in opera degli impianti e forniture suddetti.

Parimenti l'Impresa concederà senza compenso il transito attraverso il cantiere e sulle strade e piste di servizio agli automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.

Resta inteso che tutti i lavori di costruzione dovranno eseguirsi e svilupparsi temporalmente e spazialmente senza arrecare il minimo danno, sia diretto che indiretto, alle altre attività in atto e che per nessun titolo l'Amministrazione riconoscerà oneri aggiuntivi per quanto sopra, potendosi, anzi considerare un vantaggio l'operare in zona già servita, accessibile ed infrastrutturata.

La Ditta appaltatrice curerà d'intesa con la D.d.L. che lo sviluppo dei lavori si armonizzi con il normale corso dell'attività dell'area.

Ordini della direzione lavori

Nell'esecuzione dei lavori in conformità del Contratto e per tutte le opere e prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, l'Impresa avrà l'obbligo di uniformarsi agli "*Ordini di Servizio*" ed alle istruzioni e prescrizioni che le saranno di volta in volta date per iscritto dalla D.d.L.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.d.L., sia che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve a termini di legge.

Nessuna variante nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà debitamente documentata con relazioni, grafici e quant'altro occorrente per giustificare l'adozione ed in ogni caso se non sarà ordinata per iscritto dalla D.d.L.

Art. 11 Documenti da consegnarsi all'impresa

Appena approvato definitivamente il contratto, l'impresa riceverà dall'amministrazione appaltante, i seguenti elaborati, qualunque altro escluso:

- il presente Capitolato speciale
- l'elenco prezzi unitari
- il computo metrico
- gli elaborati grafici di progetto

Art. 12 Richiamo alla legge e al capitolato generale

Per quanto non tassativamente previsto nel presente capitolato ed in quanto ad esso non contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del capitolato generale vigente per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati nell'interesse dello Stato e segnatamente quelle disciplinate dal D.Lgs 50/2016

e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 nonché di tutte le disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

Art. 13 Direzione dei lavori - Responsabilità dell'impresa

La direzione dei lavori è affidata alla stazione appaltante nella persona che verrà da essa indicata. L'impresa è tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa. La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'impresa.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 Consegna dei lavori

Salvo le deroghe di legge, non appena approvato a termine di legge il contratto di appalto, l'amministrazione appaltante a mezzo della direzione dei lavori, procederà alla consegna dei lavori. La direzione dei lavori indicherà per iscritto all'impresa, il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie, entrambe firmate in contraddittorio dall'impresa e dalla direzione dei lavori.

Art. 15 Inizio, durata e termine per l'esecuzione dei lavori

Subito dopo le consegne dei lavori, l'impresa procederà al tracciamento ed alla picchettazione delle opere ed all'inizio dei lavori stessi.

Il tempo entro cui l'impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in **150 (centocinquanta)** giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Trascorso tale termine verrà applicata una penalità pari al **1 per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Dette ammende per ritardo di ultimazioni dei lavori verranno prelevate sul residuo e sulla cauzione. I lavori dovranno procedere senza interruzioni. Quando circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'amministrazione appaltante avrà il diritto di far sospendere i lavori e la durata di tale periodo di sospensione dovrà essere dedotta da quello della durata complessiva dei lavori stessi.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Amministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interrimenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Art. 18 Programma dei lavori

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che stimerà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.d.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi tal dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Impresa, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna, dovrà provvedere ad impiantare il cantiere e a presentare all'approvazione della D.d.L. il programma dettagliato di esecuzione dei lavori, allegando il quadro grafico con indicazione dell'inizio, dello sviluppo e della ultimazione delle principali categorie di lavoro. L'accettazione di tale programma da parte della D.d.L., mentre non riduce la facoltà che la stessa si riserva ai sensi del successivo comma, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.

Indipendentemente dall'approvazione del programma dei lavori, rimane espressamente stabilito che l'Amministrazione, tramite la D.d.L., potrà ordinare in ogni momento la precedenza o il differimento di un determinato lavoro e l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, in relazione anche alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere o dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 19 Materiali di spoglio - Sgombero dei materiali

I materiali di spoglio e quelli che residuassero, sia in corso che a fine lavoro, dovranno essere sollecitamente asportati unitamente agli attrezzi non più necessari ai lavori, a cura e spese dell'impresa.

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi che dalla direzione dei lavori siano ritenuti utilizzabili, resteranno di esclusiva proprietà dell'amministrazione appaltante. Ove l'amministrazione ne giudichi opportuno e ne ordini l'impiego sul lavoro, essi verranno accreditati all'amministrazione stessa, al corrispondente prezzo dell'elenco prezzi, netto di ribasso d'asta e sotto un ulteriore sconto del 30% (trenta per cento) a compenso delle spese di raccolta, di pulizia e di cernita da parte dell'impresa, nonché delle maggiori tasse relative.

Art. 20 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo Finale delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a spese e cura dell'Impresa.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 C.C., l'Impresa sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi, anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere da parte dell'Amministrazione.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.d.L.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Impresa di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 21 Collaudo Finale

Le operazioni di collaudo delle opere, ai sensi dell'art.102 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sempre che non siano stati preventivamente eseguiti *Collaudi Provvisori* nel qual caso il Collaudo Finale verrà eseguito entro dodici mesi dalla medesima data di ultimazione dei lavori, come risultante da ciascun singolo verbale di collaudo provvisorio.

Per importi di appalto inferiori a 500.000 Euro il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dalla D.L. entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Detto collaudo, da espletarsi secondo le norme del presente disciplinare e secondo le prescrizioni che all'atto del collaudo stesso verranno impartite, a tutte spese della Ditta, sarà fatto constatare da apposito verbale da compilarsi in contraddittorio, sempre che la Ditta non debba eseguire lavori e modifiche eventualmente risultati necessari al collaudo, nel qual caso il certificato di collaudo sarà emesso dopo la regolare esecuzione di lavori e delle modifiche di cui sopra, sempre che le condizioni ambientali esterne permettano di completare correttamente verifiche e prove.

Durante l'esecuzione dei lavori e delle modifiche di cui sopra si intenderà interrotto il periodo entro cui dovrà avvenire il Collaudo, che riprenderà a decorrere terminati i lavori, previa constatazione risultante da verbale.

Gli accertamenti verranno proseguiti nel numero, con le persone, gli Uffici e gli Istituti che la Stazione Appaltante o per essa la D.d.L. od il Collaudatore riterranno opportuno, per la constatazione della costante rispondenza delle caratteristiche già accertate.

Per quelle parti che, pur presentando imperfezioni nei confronti delle condizioni contrattuali, fossero riconosciute accettabili dalla D.d.L. e dal Collaudatore saranno applicate congrue riduzioni di prezzo.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni il Certificato di collaudo di cui sopra ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 22 Danni causati da forza maggiore

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita all'art. 166 del D.P.R.207/2010 avvertendo che le denunce del danno devono essere sempre fatte per iscritto. Resta per contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ed ai rilevati negli interrimenti delle cunette, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

CAPO 4

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 Norme per la contabilità dei lavori

Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore dei lavori terrà un giornale di cantiere in cui dar notizia giornalmente di tutte le circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle istruzioni impartite dal direttore le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura e sui terreni e tutte quelle particolarità che possano essere utili. Le annotazioni del giornale dovranno essere controfirmate dal rappresentante sui lavori dell'impresa.

Il direttore dei lavori in occasione delle visite potrà segnare sul giornale quegli ordini e quelle istruzioni che riterrà di dover impartire in luogo, ordini e istruzioni che saranno controfirmati dal rappresentante dell'impresa.

Tutta la contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo quanto disposto dal DM 49/2018.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sui certificati di collaudo, non potranno essere presi in nessuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento sopracitato

Art. 24 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore

possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali.

Art. 25 Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate dal presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, determinati dal presente Capitolato Speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27 Pagamenti in acconto

I pagamenti avverranno in acconto, in base a stati d'avanzamento, ogni qualvolta il suo credito, netto di ogni ritenuta, e del ribasso d'asta raggiunge la somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.lgs 50/2012 il pagamento della rata di saldo, disposto **previa presentazione di garanzia fidejussoria, sarà effettuato entro il 90 giorno dall'emissione del Certificato di collaudo o del Certificato di Regolare esecuzione** e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 28 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui ai successivi commi.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 30 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 31 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 Variazione dei lavori

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39 del presente Capitolato.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45 del presente Capitolato.

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.

Art. 33 Prezzi applicabili a nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dal prezziario contrattuale oppure, se non reperibili,

b) raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a) prezziario della Regione Toscana;

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica all'amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 35 Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere oggetto d'intervento.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale.

Art. 36 Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 37 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 38 Osservanza e attuazione dei piani della sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo

incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 Subappalto

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

E' vietato all'appaltatore, senza la prescritta autorizzazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte le opere assunte, sotto pena immediata di rescissione del contratto e di pagamento dei danni che ne potessero provenire all'amministrazione appaltante. Nell'eventualità che l'esecutore intenda ricorrere al subappalto si rimanda alle prescrizioni riportate nel bando di gara e/o nella lettera di invito e comunque al disposto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 40 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si intendono valere le disposizioni indicate nella parte VI del D.Lgs 50/2016.

Art. 41 Disposizioni sulla manodopera

Nelle assunzioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi vigenti sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. La mano d'opera suddetta dovrà essere assunta attraverso i competenti uffici di collocamento.

Art. 42 Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dal suddetto articolo.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 43 Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.

L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati all'amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico ammontino complessivamente – all'atto della regolare esecuzione – a più di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 44 Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale DPR 207/2010.

Art. 45 Presa in consegna dei lavori ultimati

L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

Se l'amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se l'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione competente.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 46 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di cui in appresso, esonerandosi l'amministrazione appaltante e la direzione dei lavori da ogni inerente responsabilità civile e penale; oneri di cui si tenuto conto nei prezzi determinati in elenco e che coi prezzi stessi si ritengono interamente compensati salvo quanto specificatamente indicato nei singoli commi seguenti:

- a) tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti che debbono essere consegnati all'impresa stessa;
- b) tutte le spese di bollo inerenti gli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di collaudo;
- c) l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera;
- d) tutti gli obblighi ed oneri inerenti alle opere di previdenza, di assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati in corso di appalto.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del **Comune di Pontassieve**, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta agli oneri previsti nel Capitolato generale d'appalto vigente, sono a carico dell'appaltatore (oltre agli oneri conseguenti all'attuazione e al rispetto di eventuale piano di qualità) gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- 1) il rilievo plano-altimetrico della situazione *ante operam* secondo le indicazioni del direttore dei lavori;
- 2) l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare in economia;
- 3) l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della l. 13 settembre 1982, n. 646;
- 4) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- 5) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 6) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- 7) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- 8) l'installazione di transenne e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi

che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

9) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;

10) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;

11) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;

12) l'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;

13) la fornitura alla direzione dei lavori ed alla commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;

14) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo art. 17, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla direzione dei lavori e/o dalla commissione di collaudo;

15) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;

16) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle delle dimensioni minime di m.t **1,00x2,00** con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell'ufficio di direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della direzione dei lavori (art. 18, c. 3, punto 6 della l. 55/90);

17) la fornitura bimestrale all'appaltante in duplice copia di almeno sei fotografie a colori 18x24, dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori;

18) la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

19) L'appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:

- l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, e da liquidare:

- quanto alla mano d'opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per ogni qualifica, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta;

- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso

20) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 9 della l. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;

21) le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti;

22) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'appaltante tramite il responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;

23) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'appaltante tramite il responsabile del procedimento, del certificati di abitabilità o agibilità delle opere;

24) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

25) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;

26) la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti;

27) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'appaltante;

28) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna

29) la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo. L'impresa risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.

L'Amministrazione appaltante notificherà all'impresa gli obblighi contrattuali cogli espropriati e concedenti per la costruzione dell'opera, obbligandosi essa impresa a rispettarli.

, che ne diverrà proprietaria.

L'avviso di rescissione avrà efficacia di certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 47 Rinvenimento oggetti di valore

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi, o dovunque sulla sede dei lavori, spettano di pieno diritto all'amministrazione, salvo quanto più precisamente o diversamente stabilito dalle disposizioni di legge.

L'impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla direzione dei lavori e ne dovrà garantire con la massima cura l'integrità fino alla loro consegna a chi di dovere.

L'impresa è tenuta pure a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Art. 48 Utilizzo dei materiali recuperati e riciclati

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

c) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \geq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 49 Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, così come previsto dal progetto esecutivo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 50 Custodia del cantiere

1 Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'amministrazione committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione committente.

L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.

Art. 51 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume inoltre a pena di nullità assoluta, **tutti gli obblighi** inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti alla Legge 136/2010, ed in particolare: comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi da utilizzarsi per gli scopi e con le modalità indicata all'art. 3 della L.136/2010

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all' articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.

Art. 52 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.